

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 06351/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6351 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Luca Minutiello, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Esaminatrice, Cineca - Consorzio Interuniversitario, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Di Girolamo Francesco, non costituito in giudizio;

Claudia Notaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Benigno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

A) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0000395 del 27 marzo 2019 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in pari data), con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca approvava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017); B) del verbale del Nucleo dei Carabinieri, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 26 marzo 2019, recante descrizione delle operazioni di scioglimento dell'anonimato relative alle prove scritte del corso-concorso de quo con abbinamento informatizzato dell'elaborato a ciascun candidato; C) del verbale della 19° Sotto-Commissione n. 6 del 25 febbraio 2019, recante la correzione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente; D) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi; E) del verbale d'aula del 18 ottobre 2018 inerente la sede concorsuale istituita presso il Liceo Classico Statale “Q. O. Flacco” di Potenza e del Registro d'aula del Comitato di Vigilanza, relativi alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente; F) del verbale della Commissione esaminatrice del corso-concorso de quo, in seduta plenaria a composizione integrata con le Sottocommissioni costituite, n. 3 del 25 gennaio 2019, recante validazione delle domande a risposta chiusa relative alla lingua straniera, approvazione della griglia di valutazione, delle schede di valutazione e dei modelli di verbale di correzione, nonché delle sedi per le operazioni di correzione di ciascuna Sottocommissione; G) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata da parte del

CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità; H) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna; I) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuto, con quale veniva disposto il rinvio della prova scritta computerizzate per la Regione Sardegna; L) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 6 dicembre 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, recante comunicazione delle modalità di svolgimento della prova scritta del corso-concorso de quo per i candidati ammessi con riserva in virtù di provvedimenti giurisdizionali cautelari; M) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo; N) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105 del 19 luglio 2018, recante nomina dei componenti effettivi e supplenti e dei componenti aggregati di lingua della Commissione esaminatrice del corso-concorso de qu Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

A) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0000395 del 27 marzo 2019 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in pari data), con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca approvava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso-concorso

nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017); B) del verbale del Nucleo dei Carabinieri, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 26 marzo 2019, recante descrizione delle operazioni di scioglimento dell'anonimato relative alle prove scritte del corso-concorso de quo con abbinamento informatizzato dell'elaborato a ciascun candidato; C) del verbale della 19° Sotto-Commissione n. 6 del 25 febbraio 2019, recante la correzione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente; D) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi; E) del verbale d'aula del 18 ottobre 2018 inerente la sede concorsuale istituita presso il Liceo Classico Statale “Q. O. Flacco” di Potenza e del Registro d'aula del Comitato di Vigilanza, relativi alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente; F) del verbale della Commissione esaminatrice del corso-concorso de quo, in seduta plenaria a composizione integrata con le Sottocommissioni costituite, n. 3 del 25 gennaio 2019, recante validazione delle domande a risposta chiusa relative alla lingua straniera, approvazione della griglia di valutazione, delle schede di valutazione e dei modelli di verbale di correzione, nonché delle sedi per le operazioni di correzione di ciascuna Sottocommissione; G) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità; H) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso

de quo per i soli candidati della Regione Sardegna; I) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuto, con quale veniva disposto il rinvio della prova scritta computerizzata per la Regione Sardegna; L) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 6 dicembre 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, recante comunicazione delle modalità di svolgimento della prova scritta del corso-concorso de quo per i candidati ammessi con riserva in virtù di provvedimenti giurisdizionali cautelari; M) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo; N) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105 del 19 luglio 2018, recante nomina dei componenti effettivi e supplenti e dei componenti aggregati di lingua della Commissione esaminatrice del corso-concorso de quo, nonché dei successivi decreti di nomina dei componenti delle Sottocommissioni esaminatrici, successivamente rettificati per plurime sostituzioni; O) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018; P) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione; Q) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12); R) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8); S) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità; T) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, recante istituzione delle Sotto-Commissioni, nella parte in cui nomina componenti delle Sotto-Commissioni in patente situazione di incompatibilità; U) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative della ricorrente, quale candidata al corso-concorso de quo;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a partecipare alla selezione concorsuale in parola e, quindi, ad essere ammessa allo svolgimento della prova orale;

CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistente a disporre l'ammissione della ricorrente al prosieguo delle operazioni selettive.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MINUTIELLO LUCA il 31\10\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, con il quale il MIUR approvava in via definitiva la graduatoria nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, nonché delle

successive rettifiche meramente confermative ai fini di cui è causa; B) dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019, con il quale il MIUR comunicava l'avvio delle modalità di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori, per l'assunzione a decorrere dall'a.s. 2019/2020; C) dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della Commissione esaminatrice e delle Sotto-commissioni costituite, relativi alle prove orali svolte; D) dei provvedimenti di nomina dei vincitori, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in una ai relativi contratti di lavoro stipulati; E) dei Quadri di riferimento relativi alla prova orale, approvati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 138/2017; F) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti, nonché dei successivi decreti di nomina dei componenti delle Sottocommissioni esaminatrici, successivamente rettificati per plurime sostituzioni; O) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018; P) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione; Q) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12); R) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8); S) del

D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità; T) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, recante istituzione delle Sotto-Commissioni, nella parte in cui nomina componenti delle Sotto-Commissioni in patente situazione di incompatibilità; U) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative della ricorrente, quale candidata al corso-concorso de quo;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a partecipare alla selezione concorsuale in parola e, quindi, ad essere ammessa allo svolgimento della prova orale;

CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistente a disporre l'ammissione della ricorrente al prosieguo delle operazioni selettive.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MINUTIELLO LUCA il 5\11\2020 :

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) dei decreti dipartimentali del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 977 del 4 agosto 2020, prot. n. 978 del 4 agosto 2020, prot. n. 986 del 6 agosto 2020, prot. n. 998 del 14 agosto 2020 (pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente), con i quali veniva rettificata la graduatoria nazionale definitiva per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con d.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019; B) del provvedimento di riconvocazione della Commissione coordinatrice e del verbale del 3 agosto 202, redatto in occasione della rivalutazione dei punteggi di alcuni candidati vincitori; C) dell'elenco delle assegnazioni dei candidati vincitori ai ruoli regionali per l'a.s. 2020/2021 (pubblicato sul sito



istituzionale dell'Ente in data 21 agosto 2020); D) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 27956 del 14 settembre 2020, recante comunicazione degli ulteriori scorrimenti di graduatoria sino alla posizione n 2524 per l'assunzione e l'assegnazione ai ruoli regionali; E) dell'ulteriore elenco delle assegnazioni dei candidati vincitori ai ruoli regionali per l'a.s. 2020/2021 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 21 settembre 2020); F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo degli interessi e dei diritti dei ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Minutiello Luca il 21/7/2021:

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA degli esiti del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, e quindi di tutti i provvedimenti, ivi inclusi gli atti endo-procedimentali, adottati nel corso della procedura in parola, già impugnati nel presente giudizio

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Minutiello Luca il 26/10/2022:

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, di data e protocollo sconosciuti, siccome non ritualmente pubblicato sul sito istituzionale ed appreso soltanto con le operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2022/2023, con il quale il Ministero resistente rettificava la graduatoria definitiva del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 (pubblicato nella GURI – IV Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 90 del 24 novembre 2017); B) di qualsiasi altro premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti

NEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL PRESENTE GIUDIZIO FINALIZZATO ALL'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 395 del 27 marzo 2019, con il quale il Ministero resistente approvava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso de quo; B) del verbale del Nucleo

dei Carabinieri, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 26 marzo 2019; C) dei verbali della Commissione esaminatrice e delle Sottocommissioni costituite, recanti la correzione della prova scritta sostenuta dai ricorrenti; D) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi; E) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti; F) del verbale della Commissione esaminatrice del corso-concorso de quo, in seduta plenaria a composizione integrata con le Sottocommissioni costituite, n. 3 del 25 gennaio 2019; G) del provvedimento del Ministero resistente, di data e protocollo sconosciuti, recante adozione del software per la gestione informatizzata del concorso de quo; H) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018; I) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuto, con quale veniva disposto il rinvio della prova scritta computerizzate per la Regione Sardegna; L) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 6 dicembre 2018; M) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 41127 del 18 settembre 2018; N) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 1105 del 19 luglio 2018; O) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta; P) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata; Q) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138; R) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017; S) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015; T) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018; U) di qualsiasi altro atto premesso,

connesso e/o consequenziale;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione concorsuale de qua e, quindi, ad essere ammessi allo svolgimento della prova orale;

CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive;

NONCHÉ, CON PLURIMI MOTIVI AGGIUNTI RITUALMENTE PROPOSTI, PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, recante approvazione della graduatoria definitiva di merito del concorso de quo, e delle successive rettifiche pubblicate.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Claudia Notaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 28 ottobre 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. La parte ricorrente impugnava gli atti relativi alla procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con DDG n. 1259 del 2017 nella parte in cui non la includeva nell'elenco degli ammessi alle prove orali.

1.1. Nelle more seguivano la pubblicazione delle graduatorie finali della procedura in oggetto che venivano impugunate da parte ricorrente con motivi aggiunti.

1.2. Occorre preliminarmente rigettare la richiesta di rinvio formulata da parte ricorrente in quanto non funzionale al principio di ragionevole durata del processo

(considerato che l'odierno giudizio è pendente già da oltre tre anni) e in considerazione della possibilità per parte ricorrente, qualora lo ritenga e in seguito all'eventuale accesso agli atti, di procedere con nuovo e autonomo ricorso. Ne discende che non sussistono elementi per concedere il rinvio richiesto.

1.3. Occorre del resto dare atto della rinuncia al termine delle altre parti in relazione ai motivi aggiunti nuovamente proposti da parte ricorrente.

2. Il ricorso è infondato in tutti i motivi in cui è articolato e pertanto il Collegio può essere esonerato dall'esame delle pur serie eccezioni in rito che il giudizio sottende.

3. La parte ricorrente denuncia vizi inficianti la sua prova e/o l'intera procedura concorsuale sotto il profilo della violazione dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento; violazione del principio di unicità della prova; disparità d'accesso ai quadri di riferimento; disparità di modalità di espletamento delle prove; disomogeneità nella consultazione dei testi e nella vigilanza; contraddittoria formulazione dei quesiti della prova scritta; tardiva adozione e pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove; vizio di composizione delle commissioni concorsuali; inadeguatezza del supporto informatico: criticità e/o anomalie del software "Cineca"; violazione dell'anonimato nella fase di abbinamento codice candidato e di scioglimento dell'anonimato; mancanza di trasparenza nelle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati scritti.

4. Sul primo motivo di ricorso attinente al presunto malfunzionamento del software, integrato poi da motivi aggiunti, deve notarsi quanto segue.

Al riguardo il Collegio, in linea con quanto affermato nella sentenza n.12180/2022, sottolinea che: "la molteplicità di disfunzioni "possono essere raggruppate nell'ambito di due tipologie: le "disfunzioni" attribuibili ad una specifica e voluta impostazione del programma informatico (ossia il software) e quelle derivanti dal cattivo funzionamento della strumentazione informatica (hardware) messa a disposizione dei candidati.

Possono essere ricondotte nell'ambito della prima tipologia le seguenti

“disfunzioni”:

a) funzioni “taglia”, “copia” e “incolla” disabilitate; b) lay-out grafico fuorviante; c) schermata riepilogativa non conforme a quella del tutorial del MIUR; h) correttore automatico disabilitato; i) assenza report finale; l) salvataggio non automatico; m) pagine “vuote”.

Mentre sono riconducibili alla seconda tipologia le seguenti: d) barra spaziatrice difettosa; e) tasti danneggiati; f) tasto “shift” incantato; g) dimensione dei caratteri diversa tra le postazioni.

Con riferimento alla prima tipologia il Collegio rileva come la gran parte di tali questioni, seppure riferite da parte ricorrente come “disfunzioni” che avrebbero determinato un aggravamento della prova ed un inutile dispendio di tempo, erano in realtà delle modalità di funzionamento dell’applicativo utilizzato dal Ministero e rese note a tutti i candidati prima dello svolgimento della prova mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del ministero delle relative istruzioni.

Come evidenziato in giurisprudenza in analoghi numerosi giudizi, siffatte istruzioni prevedevano espressamente l’onere dell’utilizzo del tasto conferma e procedi per salvare le risposte date e dunque per evitare la generazione di pagine “vuote”; in particolare poi era specificato anche che “...Per l’ultima domanda, cliccando sul pulsante “Conferma e Procedi”, si procederà alla conferma della risposta ed alla visualizzazione della pagina di riepilogo. Si deve cliccare su “Conferma e Procedi” per tutte le risposte, sia aperte che chiuse, compresa l’ultima. Sarà sempre possibile tornare alla domanda precedente tramite il tasto “torna alla domanda precedente”. Se si cambia la risposta (sia aperta che chiusa) occorre confermare la modifica tramite il bottone “Conferma e Procedi”..”

Parimenti è a dirsi per la disattivazione delle funzioni “copia”, “taglia” e “incolla” e di quella del correttore automatico, che l’Amministrazione ha nell’impostazione del programma ritenuto di espungere.

Si tratta di scelte rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione e che appaiono

peraltro non solo razionali e logiche (anche per le prove scritte svolte senza il supporto informatico non vi è di certo la possibilità di utilizzare tali funzioni), ma altresì poste a garanzia degli stessi candidati poiché il richiedere, ogni volta che si inseriscono risposte o modifiche di queste, la conferma della volontà di voler salvare il testo così inserito consente ai candidati di avere piena consapevolezza delle conseguenze di operazioni (come il semplice pigiare di un tasto) che per la loro facilità ed immediatezza potrebbero essere compiuti anche in maniera meramente automatica.

Al riguardo il Collegio ritiene di poter richiamare quanto emerso in altri e analoghi giudizi, in cui è stata depositata con riferimento al concorso in questione una relazione da parte Cineca in cui si evidenzia a quest'ultimo riguardo che "Qualora i candidati non avessero cliccato "Conferma e procedi", ma avessero cliccato sul bottone "Vai alla pagina di riepilogo" o "Torna alla domanda precedente", il sistema li avvisava e avveniva quanto segue:

- il sistema tramite apposita finestra di conferma avvisava i candidati che, siccome non era stata confermata la risposta se tornavano alla domanda precedente avrebbero perso la risposta digitata.
- Se i candidati confermavano di voler tornare alla domanda nei log viene registrato il messaggio "Il candidato ha deciso di non salvare la risposta per la domanda" che significa che i candidati hanno scelto di non salvare la risposta."

Risulta dunque evidente la razionalità e logicità di adempimenti richiesti proprio al fine di garantire che la prova nel testo salvato e sottoposto poi alla valutazione della Commissione fosse realmente quello corrispondente alla volontà del candidato, finalità che invece sarebbe stata lesa se il sistema avesse salvato automaticamente a prescindere dalla manifestazione di volontà del candidato e in assenza di qualsiasi avvertimento o conoscenza di simili effetti che dunque sarebbe conseguiti alla mera scrittura del testo di risposta.

Alla luce di quanto emerso, appare, dunque molto più verosimile che, con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, il lamentato mancato salvataggio

delle correzioni ed integrazioni che sarebbero state apportate alle risposte date sia dovuto semplicemente al fatto che non si è provveduto al salvataggio nelle forme indicate nelle istruzioni.

Con riferimento poi al lay-out grafico fuorviante perché ritenuto non conforme agli standard in utilizzo nella prassi ed alla schermata riepilogativa non conforme a quella del tutorial del MIUR poiché le risposte salvate erano contrassegnate con il blu e quelle da completare in rosso, il Collegio in primo luogo non può non rilevare l'assoluta carenza di prova di resistenza sugli effetti positivi che, eliminate tale condizioni, sarebbero derivate sull'esito della prova sostenuta dalla ricorrente ed in secondo luogo ne rileva la palese infondatezza.

Invero, per quanto probabilmente sempre migliorabile, non sembra sussistere alcuna previsione che imponga una determinata impostazione visiva della pagina di lavoro o escluda quella utilizzata nel concorso in questione; quanto poi all'inversione dei colori (rosso e blu) per evidenziare nella schermata riepilogativa le risposte date e quelle ancora da dare essa appare un mero errore materiale probabilmente più addebitabile al tutorial che non al sistema informatico atteso che nella prassi ricorrente e nella forma mentis che ne deriva è proprio il colore rosso ad essere utilizzato per attirare l'attenzione su errori o parti mancanti.

Si tratta dunque in sostanza di doglianze tutte infondate perché non costituenti affatto disfunzioni o mal funzionamenti del sistema.

Relativamente alle "disfunzioni" riferite alla seconda tipologia, il Collegio ne ritiene l'inammissibilità perchè non supportate da alcun interesse da parte della ricorrente, posto che esse sono riferite genericamente a quanto sarebbe occorso a taluni candidati, ma nulla è detto, né tantomeno viene allegato un supporto probatorio, se il computer messo a sua disposizione in occasione della prova presentasse tali problematiche (con relativo onere di contestare tale circostanza immediatamente alla commissione o al personale di assistenza e chiederne la verbalizzazione); risultando per altro verso che le postazioni dotate di attrezzature

informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche.

5. Anche i motivi aggiunti con cui sono state sviluppate le questioni in parola non meritano accoglimento.

La critica espressa al sistema prescelto dalla amministrazione appartiene per lo più ad una dimensione puramente tecnica, priva di incidenza sulla posizione del ricorrente e sull'intero concorso.

Quanto alla deduzione per cui non si può avere certezza del corretto trattamento delle prove d'esame, è evidente come essa non può invertire l'onere della prova, ex art. 64 c.p.a..

Ad avviso del Collegio, infatti, il ricorrente dovrebbe dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, o almeno in base al criterio del più probabile che non, che la sua prova d'esame sia stata in qualche modo alterata dal predetto malfunzionamento del software, ma dagli atti di causa risulta che tale circostanza non sia stata nemmeno allegata dal ricorrente.

La critica sulla presunta inefficienza del software utilizzato dall'amministrazione o sul suo carattere obsoleto o inefficace non integra un vizio di legittimità giuridicamente apprezzabile degli atti impugnati.

Sul punto si è già pronunciato anche il Consiglio di Stato e la Sezione, che sono giunti alla conclusione che “- le modalità adottate dal Cineca escludono la violazione del principio dell'anonimato;” ed ancora che “- relativamente alle dedotte disfunzionalità del software, il motivo è infondato non essendo state allegate disfunzioni concrete e specifiche (infatti, se effettivamente il sistema informatico avesse fatto registrare anomalie, sarebbe stato onere della ricorrente rappresentare tale circostanza alla commissione o al personale di assistenza presente alla prova e pretendere una verbalizzazione sul punto), e risultando per altro verso che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state più volte



collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche”. (cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 00783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).

Non emergono d’altro canto elementi idonei a ritenere che il software utilizzato abbia leso la posizione del ricorrente.

7. Vengono poi formulate ulteriori contestazioni relative ai sistemi predisposti dal Cineca, in parte successivamente sviluppate nei motivi aggiunti.

Anche a prescindere dal tema della inammissibilità delle stesse per tardività della relativa proposizione, il motivo che le reca è infondato.

Trattasi infatti di motivo di accentuata genericità che non soddisfa l’onere della prova.

Quanto alla procedura di assegnazione dei candidati alle commissioni si tratta di doglianza già esaminata e rigettata in precedenza: manca qualsiasi connessione con la posizione del ricorrente; non vi sono prove, ma solo dubbiose allegazioni, di alterazioni significative dell’intera procedura.

Il fatto che l’abbinamento candidato-commissione sia avvenuto tramite un software e non tramite un atto amministrativo è irrilevante, trattandosi di una attività eminentemente operativa e non ostando a ciò alcuna norma specifica di legge o di concorso.

Non migliore sorte è da riservarsi a tutte le argomentazioni tese a denunciare supposta assenza di trasparenza e concreta possibilità da parte delle Commissioni di accedere al codice fiscale dei candidati.

Anche tali argomentazioni rimangono generiche e prive di prova e non vengono evidenziate decisioni o comportamenti caratterizzati da macroscopica illogicità o irragionevolezza.

In particolare:

- relativamente alle dedotte disfunzionalità del software, il motivo è infondato non essendo state allegate disfunzioni concrete e specifiche, e risultando per altro verso

che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state più volte collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche.

8. Con un secondo motivo, nel ricorso, viene contestata la presunta “INCOMPLETEZZA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE”.

Il motivo è privo di pregio.

Anche a tale riguardo sussiste orientamento del Consiglio di Stato e della Sezione che non si ravvisano motivi per modificare e che conduce alla reiezione del mezzo:

“ - i criteri di valutazione (suddivisi tra "Indicatori", "Descrittore" e "Scala di riferimento"), recepiti nella cd. griglia di correzione approvata dalla commissione esaminatrice in seduta plenaria (composta da oltre 100 commissari), sono stati interamente elaborati, redatti e predisposti dall'organo tecnico titolare delle rispettive attribuzioni sulla base della sopra richiamata disciplina regolamentare, ossia dal comitato tecnico scientifico;

- l'approvazione della cd. griglia di correzione si è, sostanzialmente, risolta in una mera presa d'atto dei criteri interamente predisposti, in piena autonomia, dal comitato tecnico scientifico;

- i criteri predisposti dal comitato tecnico scientifico, recepiti tali e quali dalla commissione in adunanza plenaria nella cd. griglia di correzione allegata al relativo verbale, hanno natura generale ed astratta ed appaiono intrinsecamente coerenti con il profilo professionale di dirigente scolastico, assolvendo con ciò alla funzione di garantire un trattamento valutativo omogeneo per tutti i candidati, mentre non sono minimamente ravvisabili peculiarità, 'stranezze' o anomalie nella formulazione dei criteri da cui si possano inferire elementi indiziari che depongano nel senso di un trattamento privilegiato di uno o più candidati in danno di altri,

- deve escludersi, a monte, che la fissazione dei criteri valutativi sia causalmente riconducibile all'operato della commissione in seduta plenaria, formando piuttosto oggetto delle determinazioni adottate in piena autonomia dal comitato tecnico scientifico (in aderenza all'assetto regolamentare disciplinante il corso-concorso

all'esame), nonché, a valle, che la formazione della volontà dell'organo collegiale costituito dalla commissione in composizione plenaria nella seduta del 25 gennaio 2019 (con oltre 100 partecipanti, componenti della commissione centrale e delle sottocommissioni) possa in qualche modo essere stata incisa dalla presenza di tre componenti asseritamente incompatibili, attesa - anche in difetto di risultanze di segno contrario dal verbale - la manifesta inidoneità della loro partecipazione ad influenzare la predeterminazione (peraltro unanime) dei criteri di valutativi in funzione del favoreggiamento di un candidato piuttosto di un altro, difettando in tal senso anche un pur minimo principio di prova;

- che deve escludersi l'illegittimità delle determinazioni adottate dalla commissione in seduta plenaria del 25 gennaio 2019 in merito all'approvazione della cd. griglia dei criteri di valutazione;" (Sentenza della Sezione del 24 gennaio 2022, n. 783, nonché 28 gennaio 2022, n. 1030, che richiamano le sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sezione del Consiglio di Stato).

Anche con riguardo al motivo in esame, ferma la autonoma sufficienza di quanto sopra, occorre sottolineare che, in mancanza di specifici pregiudizi allegati dalle ricorrenti a causa della tardiva pubblicazione dei criteri, non sarebbe comunque possibile una delibazione positiva.

Pur trattandosi del precipitato di un principio generale di trasparenza, la preventiva esplicitazione dei criteri nei concorsi pubblici con congruo anticipo, per assurgere, in caso di assenza, a vizio caducatorio, deve tradursi in un motivato pregiudizio subito dal ricorrente, almeno secondo il criterio del più probabile che non. Diversamente, la giurisdizione amministrativa si tradurrebbe in una giurisdizione oggettiva, con la distorsione del principio dell'interesse all'azione giurisdizionale, dell'onere della prova e del canone della proporzionalità.

L'interesse meramente strumentale alla ripetizione dell'intera procedura, del resto, nel caso di specie, non pare potersi configurare pienamente, anzitutto in quanto non appaiono essere stati coperti tutti i posti a concorso e pertanto deve ritenersi, al di

là di ogni ragionevole dubbio, che vi saranno ulteriori concorsi per dirigenti.

In secondo luogo, non appare emergere un bene giuridico da tutelare in maniera preponderante ed ulteriore rispetto alle posizioni delle ricorrenti e della resistente, come è il bene della concorrenza e del mercato nel caso degli appalti, e comunque la lesione di tale valore ulteriore, ammesso che vi sia, non è stata allegata dalle ricorrenti (la semplice, supposta, violazione della legge non è all'uopo sufficiente, rimanendo la stessa nell'ambito degli interessi della resistente e non assurgendo a "bene ulteriore").

In definitiva, la predisposizione tardiva dei criteri di correzione degli elaborati dei concorsi pubblici, ma pur sempre prima delle correzioni, per assurgere a vizio di legittimità, dovrebbe (tra l'altro) avere una incidenza sulla posizione del ricorrente, che nella fattispecie manca, e la medesima circostanza, per poter inficiare un intero concorso, dovrebbe determinare aporie e abnormità di vasta scala, cosa che nella fattispecie non risulta.

9. Sulla presunta violazione del principio di unicità della prova a causa del rinvio che ha caratterizzato l'esperimento del concorso in Sardegna, si osserva che questa Sezione ha già respinto il relativo motivo con argomenti che vengono condivisi da questo Collegio: “ - l'art. 8, comma 12, del bando prevede che, qualora, "per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio", il che, evidentemente, implica una possibilità di deroga al principio di unicità della prova, essendo altamente inverosimile che le cause di forza maggiore impeditive dello svolgimento della prova riguardi simultaneamente tutte le sedi decentrate;

- in relazione alla presunta mancanza di contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale e alla conseguente asserita violazione della par condicio tra i candidati, va evidenziata la sua genericità, oltre che la carenza di prova dell'incidenza dell'eventuale lieve sfasamento dell'orario d'inizio sul paritario trattamento dei candidati;” (cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 00783; nonché 28

gennaio 2022, n. 1030). Come già statuito con la richiamata sentenza n. 8655/2019 di questa Sezione, confermata sul punto in appello, “le eccezioni al principio di unicità della prova sono ammesse in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l’improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole disposta dalla competente autorità in Sardegna. Irragionevole sarebbe infatti risultato disporre lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento nella data prestabilita, della disponibilità delle sedi inerenti la sola Regione Sardegna. Né la ricorrente offre, ancora principio di prova in ordine all’indebito vantaggio che a suo dire avrebbero fruito i concorrenti sardi, avuto presente, altresì, che il Ministero ha specificato che le domande proposte alla sessione del dicembre 2018 erano diverse”.

In ogni caso, non è stata dimostrata una lesione specifica della posizione delle ricorrenti, visto anche che il motivo è presentato come demolitorio dell’intero concorso, a conferma che le parti del presente giudizio non hanno ricevuto alcun pregiudizio specifico dallo sfasamento rilevato (e per quanto sopra rilevato non può riscontrarsi un vizio dell’intera procedura).

10. Il quarto motivo si incentra sulla presunta “VIOLAZIONE DELL’ANONIMATO”.

Anche tale motivo va respinto, sia in quanto perplesso già nella sua formulazione, sia (e in conseguenza) non essendo stato soddisfatto l’onere della prova da parte delle ricorrenti, difettando inoltre il motivo di incidenza sulla specifica posizione delle ricorrenti medesime.

La tutela strumentale, come per i motivi precedenti, non potrebbe comunque essere accordata, anzitutto perché i posti non sono stati coperti per cui vi saranno altre procedure concorsuali, e in secondo luogo perché altrimenti sarebbe violato il principio di proporzionalità che deve improntare anche le valutazioni inerenti alla legittimità degli atti amministrativi ed ai poteri del giudice.

Deve aggiungersi, che è dichiarato dalle ricorrenti che sussistono dubbi, e non

ragionevoli certezze o attendibili valutazioni probabilistiche, in merito alla correttezza di alcune delle attività svolte nell'ambito del concorso, ma non viene denunciata una possibile alterazione su scala significativa dell'intera procedura.

Come visto, peraltro, il motivo è già rimasto inapprezzato nella giurisprudenza formatasi sulla questione in cui è stato accertato che le modalità adottate dal Cineca escludono la violazione del principio dell'anonimato (cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).

L'assenza dei presupposti per l'accoglimento del motivo è anche ricavabile dai principi espressi nella sentenza Tar Lazio, III bis, 15 febbraio 2022, n. 1868), in cui si evidenzia che la disposizione pertinente distingue due momenti: quello della riunione delle buste di ciascun candidato in un'unica busta, dopo aver staccato la linguetta con il codice numerato che consente la riunione dei compiti riferibili a ciascun candidato (co. 4) e quello del riconoscimento, effettuato solo al termine delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove (co.6).

Mentre tuttavia per la prima operazione è la stessa norma a prevedere le modalità di svolgimento, disponendo in particolare che sia effettuata garantendo la partecipazione di un numero non superiore a dieci di candidati, per la procedura successiva di abbinamento dei compiti al nominativo dei candidati la norma nulla dice, per cui è da escludersi, che essa dovesse avvenire necessariamente dando avviso ai candidati del luogo dell'ora dell'abbinamento.

Nel caso di specie, l'operazione di riunificazione delle buste risulta avvenuta in conformità con la disposizione regolamentare, dopo la conclusione delle prove scritte.

Nei verbali depositati in atti nulla invece è detto con riferimento alla successiva operazione di abbinamento, per la quale, ad ogni modo, la disposizione non indica una modalità specifica di svolgimento.

11. Merita rigetto anche la contestazione relativa a “MANCANZA DI TRASPARENZA NELLE OPERAZIONI DI CORREZIONE E VALUTAZIONE

DEGLI ELABORATI SCRITTI”.

A tale riguardo si rammenta che è già intervenuta giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Sezione cui si rinvia.

In ogni caso, vale ribadire che manca il requisito della (pur minima) incidenza del lamentato vizio sulla posizione delle ricorrenti e pertanto non è soddisfatto l’onere della prova relativo alla dimostrazione della denunciata assenza di trasparenza.

Manca inoltre piena prova anche in ordine alla sussistenza del vizio in relazione all’intera procedura concorsuale, considerando che vengono denunciate o generiche irregolarità o manchevolezze non vizianti o mere aspirazioni alle presunte best practice.

12. Il motivo successivo attiene a “SVIAMENTO NELL’ATTIVITÀ DI CORREZIONE”.

La censura in esame è inammissibile per carenza di interesse e infondata per carenza di prova.

In particolare non è specificato né dimostrato quale incidenza abbia avuto in relazione al ricorrente la presunta violazione delle regole e dei principi dell’attività giudicatrice nel caso di specie.

In ogni caso le presunte irregolarità realizzate da alcune Sotto-Commissioni non determinano l’annullamento dell’intera procedura o altre misure che possano giovare al ricorrente.

13. Sulla “INCONGRUITÀ DEI TEMPI DI CORREZIONE”, va notato che si tratta di contestazione che impinge nella discrezionalità tecnica della Commissione. La discrasia allegata tra i tempi di valutazione ipotizzati in linea generale e quelli specifici della correzione delle prove del ricorrente non appare integrare un profilo di manifesta ed eclatante illogicità e irrazionalità.

14. Quanto alla denuncia relativa alla “MANCATA DATAZIONE DELLA SCHEDA DI CORREZIONE” occorre notare che:

- la doglianza è generica, non evidenzia che nel caso specifico del ricorrente è

occorsa questa irregolarità;

- di per sé, in assenza di querela di falso o di altri specifici elementi, la mera mancata datazione del provvedimento amministrativo non è un profilo integrando un vizio di legittimità.

15. Quanto alla disparità di trattamento in merito alle modalità di espletamento delle prove, nella consultazione dei testi e nella vigilanza, il motivo è infondato.

Come già chiarito dalla Sezione: “Per quanto riguarda poi la censura con cui si lamenta che la procedura concorsuale è stata connotata da disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente vigilanza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l’uso dei testi ammessi, si richiama la sentenza di questo Tribunale 8655/2019 (confermata sotto questo punto dal Consiglio di Stato) la quale ha evidenziato che questa censura è destituita dal principio di prova, non adducendo il ricorrente alcun elemento a sostegno delle riferite allegazioni difensive.

In particolare, incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori.

Nel caso in esame, nessuna prova è stata data della dedotta disparità in ordine a quanto disposto dalla Commissione sulle modalità di consultazione dei testi” (cfr. Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).

16. Le “DIFFERENZE NOTEVOLI SULLE PERCENTUALI DI AMMESSIA” di per sé non rappresentano un vizio di legittimità idoneo a determinare la caducazione dell’intero concorso o un giovamento per il ricorrente.



17. Relativamente alla incongruenza dei quesiti, strutturati non come domande a risposta aperta ma come "casi pratici" da risolvere, rispetto al tempo assegnato, il motivo impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentt. 395 e 396 2021, sentenza della Sezione del 24 gennaio 2022, n. 783).

Sempre con la richiamata sentenza n. 8655/2019 questa Sezione ha già avuto modo di statuire che in “tutti i casi posti in discussione e nei quali si contestano le risposte ritenute esatte o inesatte dal Ministero a vari quesiti, propone e sollecita a questo Giudice un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica che in subietta materia è riservata costituzionalmente all’Amministrazione”. In altri termini, è possibile affermare che nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite “la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 2 dicembre 2013, n. 10349).

Sul punto, il Consiglio di Stato, con la richiamata sentenza n. 395/2021, ha avuto modo di confermare le conclusioni cui è giunta questa Sezione, ritenendo che la specifica doglianza “con cui si lamenta l’erronea reiezione della censura relativa alla incongruenza dei quesiti, strutturati non come domande a risposta aperta ma come “casi pratici” da risolvere [...] si rileva che il motivo impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza ”.

Tali argomentazioni sono idonee a determinare il rigetto anche del motivo di ricorso mediante il quale la parte ricorrente deduce una disparità di difficoltà tra le prove in lingua straniera somministrate, posta la mancanza di adeguati elementi probatori in ordine alla illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento tra i

vari quesiti.

18. In relazione al denunciato vizio relativo alla composizione delle commissioni concorsuali, deve dirsi che anche esso è infondato.

Sul punto risulta giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questa Sezione ormai consolidata

- in relazione alla dedotta incompatibilità di alcuni Commissari per aver svolto corsi di preparazione al concorso in esame, difetta la prova dello svolgimento di attività di formazione incompatibili con la veste di componente della commissione esaminatrice, né risultano allegare circostanze concrete da cui inferire che la sua partecipazione alla seduta plenaria del 25 gennaio 2019 abbia potuto influire sulla formazione della volontà dell'organo collegiale nel senso di favorire taluni candidati in danno di altri;

- in relazione alla dedotta incompatibilità di un Commissario che riveste la carica di Sindaco di un comune, l'incompatibilità può bensì essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella procedente, ma a condizione che vi sia un qualche elemento di collegamento significativo tra l'attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso, da cui si possa inferire l'influenza di un componente della commissione per favorire alcuni candidati: in particolare, è necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della carica politica o sindacale rivestita; (cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, sez. III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).

Il motivo va dunque respinto e, di conseguenza, è da respingere anche quello relativo alla “CONSEQUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI”.

19. Con riferimento ai motivi aggiunti in data 31/10/2019, 05/11/2020, 21/07/2021, 31/03/2022 e 26/10/2022 vale quanto segue.

Si tratta di motivi improcedibili a causa del respingimento del ricorso principale.

Quanto ai limitati profili di innovatività che essi recano il Collegio non ravvisa elementi meritevoli di accoglimento.

19.1. Le denunziate carenze di altri elaborati di altri candidati non rilevano nel presente giudizio, a fronte di una legittima, per quanto sin qui appurato, esclusione del ricorrente dal prosieguo del concorso.

Si tratta, da un lato, di profili che renderebbero illegittime altre ammissioni senza in nulla giovare al ricorrente. Dall'altro lato, di questioni attinenti alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione.

19.2. Per completezza si nota, con riferimento alla presunta sviata applicazione delle griglie di valutazione da parte di alcune sottocommissioni, alla presunta sviata applicazione delle griglie in relazione ad alcuni candidati che avrebbero ricevuto troppo generosa valutazione e alla redazione dei verbali di correzione, che i motivi che li recano vanno dichiarati inammissibili.

Si tratta di motivi inammissibili per genericità e mancanza di incidenza sulla posizione del ricorrente ed impingono nel merito della discrezionalità tecnica.

La disomogeneità delle valutazioni delle commissioni non è di per sé apprezzabile in assenza di incidenza sulle posizioni delle ricorrenti, e non emergono elementi tali da far dubitare della regolarità dell'intera procedura.

Peraltro, gli atti delle commissioni contestate, relativamente alle griglie ed alla loro applicazione ed ai diversi candidati, non sono nemmeno impugnati specificamente, dal momento che la generica impugnazione di "tutti gli atti endo-procedimentali" non ha valore, e pertanto non si vede come possano censurarsi nella presente sede le attività di tali organi in maniera precisa e con sufficienza di prova, posto che, come detto, non vengono neppure specificamente impugnate.

La richiesta di annullamento di un intero concorso di notevoli dimensioni e importanza rimane quindi in sostanza affidata a lagnanze generiche ed esogene rispetto alla posizione dei ricorrenti.

Anche le contestazioni alla formulazione dei verbali integrano rilievi generici che

non soddisfano l'onere della prova, inoltre nessun interesse specifico delle ricorrenti viene fatto emergere e nessuna incidenza sulle loro prove è allegata.

Su tali doglianze si è peraltro già formata, in parte, giurisprudenza, che questo Collegio condivide: “Infine, è infondata anche la censura, dedotta con i motivi aggiunti, con la quale si deduce l'incongruenza della valutazione delle prove concorsuali.

Per giurisprudenza costante, in tema di concorsi pubblici, la valutazione delle prove scritte è caratterizzata di discrezionalità tecnica, che può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità solo per specifiche ipotesi di violazione delle norme che regolano l'espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà (Tar Lazio, sez. III, 23 agosto 2021, n.9380).

In sostanza, le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne un manifesto sviamento logico, un palese errore di fatto, o ancora illogicità o contraddittorietà. Al di fuori di tali ipotesi, non rilevabili nel caso in esame, il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione.” (Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).

I motivi in parola vanno poi respinti anche alla luce dei principi affermati nelle altre pronunce che hanno affrontato la questione (cfr. Consiglio di Stato, VI, sentt. 395 e 396 2021, sentenza della Sezione del 24 gennaio 2022, n. 783) di cui di seguito giova ricordare in sintesi gli approdi:

- non può entrarsi nel merito delle valutazioni delle commissioni di concorso, che non risultino inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza, risultando le

diversità rilevate dalle ricorrenti fisiologiche in un concorso di queste dimensioni;

- quanto all'asserita genericità e incompletezza dei criteri stabiliti nella griglia di correzione, le relative censure si risolvono in doglianze generiche e prive di reale contenuto argomentativo, apparendo i criteri stabiliti dal comitato tecnico scientifico (poi recepiti tali e quali dalla commissione) per loro natura necessariamente ampi e generali, comunque tali da consentire un preciso ancoraggio a concetti ben individuabili, attendibili e verificabili sul piano tecnico-scientifico;

- posto che l'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura concorsuale è frutto dell'ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornita l'organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione, si deve escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo esse nel merito dell'azione amministrativa salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamenti dei fatti, nella specie da escludere, sicché, in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza, le scelte operate dalla commissione appaiono del tutto immuni dai dedotti vizi;

- le modalità adottate dal Cineca escludono la violazione del principio dell'anonimato, che comunque non può considerarsi inficiato da successive correzioni di errori materiali;

- relativamente alla incongruenza dei quesiti, strutturati non come domande a risposta aperta ma come "casi pratici" da risolvere, rispetto al tempo assegnato, il motivo sconfina nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della Commissione;

- non può derogarsi all'applicazione dei principi di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., che vengono confermati dall'art. 64 c.p.a., che configura l'intervento del Giudice come comunque residuale.

- la valutazione delle prove scritte, anche sub specie di “sviata applicazione dei

criteri” è caratterizzata di discrezionalità tecnica, che può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità solo per specifiche ipotesi di violazione delle norme che regolano l'espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà;

- generiche e inidonee a dimostrare violazioni sostanziali dei principi dell'anonimato, dei vincoli di trasparenza o altro appaiono i dedotti vizi circa la provenienza della prova e la trasmissione della stessa.

20. In conclusione, il ricorso deve essere respinto in tutte le sue articolazioni ed in relazione a tutti i motivi originari ed aggiunti presentati in conformità d'altro con i costanti orientamenti della sezione (tra i quali si veda a titolo esemplificativo 12180 del 26.9.2022 cui si rinvia quale precedente conforme), dovendosi per tali ragioni ritenere irrilevante ai fini del giudizio la richiesta di istruttoria formulata da parte ricorrente, ferma la possibilità per la stessa di proporre, qualora ritenga, nuovo e autonomo giudizio sulla scorta di eventuali sopravvenienze.

21. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta. Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 3.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Giovanni Caputi**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.